

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00585/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2019, proposto da

Sergio Dassisti, Amato Balducci, Savino Falcone, Cosimo Bufo, rappresentati e difesi dall'avvocato Erminia Stefanino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in San Ferdinando di Puglia, via XXIV Maggio, 26;

contro

Comune di San Ferdinando di Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera del Consiglio del Comune di San Ferdinando di Puglia n. 7 del 13/03/2019, pubblicata il 22/03/2019, avente ad oggetto “Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per gli anni 2019, 2020 e 2021”;

- della delibera del Consiglio del Comune di San Ferdinando di Puglia n. 8 del 13/03/2019, pubblicata il 22/03/2019, avente ad oggetto “Tari anno 2019”
- della Determinazione n. 76 del 25/03/2019, del Settore 3° Settore Economico e Finanziario, avente ad oggetto “Determinazione carico Tari anno 2019”
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Rilevato - ad un sommario esame proprio della fase cautelare - che non appare sussistere il *periculum in mora* necessario per la concessione della richiesta sospensiva;

Rilevato che le censure svolte si concentrano pressoché esclusivamente sulle ritenute carenze riscontrate sul piano istruttorio e motivazionale in relazione ai provvedimenti in oggetto;

Rilevato che, pur volendo prescindere dalle plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune resistente, anche solo sulla base delle prospettazioni di parte ricorrente vi è l'assenza evidente di un oggettivo danno grave e irreparabile che incida in modo specifico, diretto ed attuale sulla posizione dei ricorrenti;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della

presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Angelo Fanizza, Primo Referendario

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO